



**FEDERCHIMICA**  
CONFINDUSTRIA

# **Monografia ADR**

## **Normativa**

### **Formazione, ruoli e responsabilità**

### **Regimi di esenzione**

## **5° Workshop ADR**

La sicurezza del trasporto di merci pericolose:  
novità normative ed approcci operativi

Francesca Belinghieri, Federchimica

# Edizione ADR 2023: Strumenti a disposizione

- Monografia ADR 2023, indirizzata ai Consulenti Sicurezza Trasporti ADR (solo per imprese associate a Federchimica)
- Circolare TES-LOG 11/2023 – Novità ADR 2023 (solo per imprese associate a Federchimica)
- Workshop ADR – 8 febbraio 2023
- Manuale ADR 2023 (modulo d'ordine)
- Corsi di formazione del Centro REACH ([www.centroreach.it](http://www.centroreach.it))
- Formazione E-learning ADR 2023 **NEW!**

# La Monografia

## Indice

1.       NORMATIVA
2.       CLASSIFICAZIONE
3.       FORMAZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ
4.       IMBALLAGGI E UNITÀ DI TRASPORTO DEL CARICO
5.       CONTRASSEGNAZIONE COLLI, CONTAINER, CISTERNE E VEICOLI
6.       DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO
7.       PROCEDURE DI CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE
8.       REGIMI DI ESENZIONE
9.       TRASPORTO INTERMODALE O MULTIMODALE

# La Monografia

## Indice

### 1. NORMATIVA

- Riferimenti normativi
- Struttura ADR

### 3. FORMAZIONE, RUOLI E RESPONSABILITÀ

- Formazione
- Obblighi di sicurezza degli Operatori
- Il Consulente per la Sicurezza del Trasporto Merci Pericolose
- Security

### 8. REGIMI DI ESENZIONE

- Natura delle operazioni di trasporto (1.1.3.1 ADR)
- Trasporto di gas (1.1.3.2 ADR)
- Trasporto di combustibili liquidi (1.1.3.3 ADR)
- Merci pericolose imballate in quantità limitate o esenti (1.1.3.4 ADR)
- Trasporto di imballaggi vuoti, non ripuliti (1.1.3.5 ADR)
- Trasporto in esenzione per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR).
- Dispositivi di stoccaggio e produzione energia elettrica (1.1.3.7 ADR)
- Merci pericolose come agenti di refrigerazione o di condizionamento durante il trasporto (1.1.3.9 ADR)

# TF Merci Pericolose

NOMINATIVO	IMPRESA
Lucia Buffoli	Mapei
Maurizio Colombo	Lamberti
Luigi Ferracane	Infineum Italia
Lorenzo Gorla	Lechler
Alberto Previdi	Versalis
Niki Psegiannaki	Scam
Giovanni Rocco	Von Roll
Dario Spadini	Basf Italia

# Normativa



Accordo ADR sottoscritto  
da Parti Contraenti



Allegati Tecnici rivisti ogni due anni  
da Comitati e GdL a livello ONU



Ogni 2 anni, con la pubblicazione della Direttiva  
Europea, il regolamento entra in vigore in  
regime internazionale con 6 mesi di transitorio




Con la pubblicazione del decreto di recepimento  
della Direttiva, il regolamento entra in vigore in  
regime nazionale

# Normativa

Direttive Europee	Recepimento in Italia
Direttiva 2008/68/CE	D.Lgs. 27.01.2010 n. 35 (data di applicazione: 12 marzo 2010)
<b>7 Adeguamenti al progresso Scientifico e Tecnico</b>	
Direttiva 2010/61/UE	D.M. 03.01.2011 (data di applicazione: 1° gennaio 2011 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2011)
Direttiva 2012/45/UE	D.M. 21.01.2013 (data di applicazione: 1° gennaio 2013 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2013)
Direttiva 2014/103/UE	D.M. 16.01.2015 (data di applicazione: 1° gennaio 2015 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2015)
Direttiva 2016/2309/UE	D.M. 12.05.2017 (data di applicazione: 1° gennaio 2017 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2017)
Direttiva 2018/1846/UE	D.M. 12.02.2019 (data di applicazione 1° gennaio 2019 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2019)
Direttiva 2020/1833/UE	D.M. 13.01.2021 (data di applicazione 1° gennaio 2021 + transitorio 6 mesi fino a 30 giugno 2021)
<b>Direttiva 2022/2407/UE</b>	In attesa del D.M. di recepimento

# Normativa

## Paesi contraenti L'ADR




Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Marocco, Olanda, Nigeria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Moldavia, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan.



# Formazione, ruoli e responsabilità

## SOPPRESSA Misura transitoria 1.6.1.44, sulla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti per gli Speditori

*Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.*



*Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.*

# Regimi di esenzione

Si ha esenzione parziale 1.1.3.6 quando le merci sono trasportate in colli in quantità limitate per unità di trasporto ossia **quando il quantitativo trasportato per ogni unità di trasporto non supera i limiti indicati per le varie categorie di merci pericolose (0, 1, 2, 3 e 4) o la somma ponderata in caso di categorie di trasporto differenti non superi 1000.**

Il capitolo 1.1.3.6.2 indica le condizioni per avere l'esenzione parziale dal regime ADR e in particolare quali disposizioni non sono applicabili a questo regime.

Nell'edizione ADR 2023, viene modificato il riferimento al capitolo 1.10 per escludere

- merci pericolose ad alto rischio della classe 1 (conformemente al punto 1.10.3.1)
- colli esenti della classe 7, numero ONU 2910 e 2911 se il livello di attività supera il valore  $A_2$

# Regimi di esenzione

Categoria di trasporto (1)	Materie o oggetti Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3) <sup>b</sup>
0	<p>Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e N° ONU 0190</p> <p>Classe 3: N° ONU 3343</p> <p>Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 1163, 1242, 1255, 1340, 1360, 1403, 1928, 2813, 2865, 2869, 2888, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3366, 3386 e 3399</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 2426</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294</p> <p>Classe 5.2: N° ONU 2814, 2900 e 3549</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333</p> <p>Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA)</p> <p>Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli oggetti contenitori tali materie o loro miscele</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908</p>	0
1	<p>Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.1B a 1.1P, da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D<sup>a</sup></p> <p>Classe 2: gruppi T, TO<sup>a</sup>, TOI, TF, TOC<sup>a</sup> e TFC aerosol; gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3502, 3503, 3504 e 3505</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224, da 3231 a 3240, 3533 e 3534.</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120</p>	20
2	<p>Materie appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N</p> <p>Classe 2: gruppo F aerosol; gruppo F prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3501</p> <p>Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230, 3531 e 3532</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3292</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 3356</p> <p>Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 1700, 2016 e 2017 e materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III</p> <p>Classe 6.2: N° ONU 3291</p> <p>Classe 9: N° ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 e 3536.</p>	333
3	<p>Materie appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi:</p> <p>Classe 2: gruppi A e O aerosol; gruppi A e O prodotti chimici sotto pressione: N° ONU 3500</p> <p>Classe 3: N° ONU 3473</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3476</p> <p>Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 e 3506</p> <p>Classe 9: N° ONU 2590, 3072</p>	1 000
4	<p>Classe 1: 1.4S</p> <p>Classe 2: N° ONU da 3537 a 3539</p> <p>Classe 3: N° ONU 3540</p> <p>Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2823 e 3541</p> <p>Classe 4.2: N° ONU 1361 e 1362 gruppo d'imballaggio III e N° ONU 3542</p> <p>Classe 4.3: N° ONU 3543</p> <p>Classe 5.1: N° ONU 3544</p> <p>Classe 5.2: N° ONU 3545</p> <p>Classe 6.1: N° ONU 3546</p> <p>Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911</p> <p>Classe 8: N° 3547</p> <p>Classe 9: N° ONU 3268, 3499, 3508, 3509 e 3548</p> <p>oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0</p>	illimitata

<sup>b</sup> La quantità massima totale per ogni categoria di trasporto corrisponde ad un valore calcolato di "1 000" (vedere anche 1.1.3.6.4).  
<sup>a</sup> Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di: 50 kg.

Nella Tabella 1.1.3.6.3 ADR sono evidenziate le novità dell'edizione 2023 che riguardano:

- l'aggiunta alla categoria di trasporto 2 di  
UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON  
SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI  
(BIO)MEDICALI, N.A.S. O RIFIUTI MEDICALI  
REGOLAMENTATI, N.A.S della classe 6.2;
- l'aggiunta alla categoria di trasporto 2 di  
UN 3536 PILE AL LITIO INSTALLATE IN  
MEZZI DI TRASPORTO della classe 9.

# Misura transitoria per vernici, adesivi e inchiostri

Se sono diventati pericolosi per l'ambiente a causa della presenza di alcuni biocidi e della relativa classificazione CLP, possono essere trasportati in imballaggi non omologati di massimo 30 litri a determinate condizioni fino al 2025.

Fa seguito all'accordo multilaterale di deroga M343 (valido fino al 30 giugno 2023, sottoscritto anche dall'Italia).

*1.6.1.51 Gli adesivi, le pitture e le materie simili alle pitture, gli inchiostri da stampa e le materie simili agli inchiostri da stampa e le resine in soluzione assegnate al N° ONU 3082 materia pericolosa per l'ambiente, liquida, N.A.S., gruppo d'imballaggio III, conformemente al 2.2.9.1.10.6 in conseguenza del 2.2.9.1.10.5, contenente 0,025 % o più delle seguenti sostanze, da sole o in combinazione:*

- 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT);*
- octilione (OIT); e*
- piritione di zinco (ZnPT);*

*possono essere trasportate fino al 30 giugno 2025 in imballaggi di acciaio, alluminio, metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio o di plastica che non soddisfano le prescrizioni del paragrafo 4.1.1.3, quando sono trasportati in quantitativi non superiori a 30 litri per imballaggio come segue:*

*(a) in carichi pallettizzati, in casse-pallet o in altri carichi unitari, ad esempio imballaggi individuali posti o impilati su un pallet e fissati mediante reggiatura, involucro termoretraibile o estensibile o con qualsiasi altro metodo appropriato; o*

*(b) come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa netta non supera 40 kg.*